

Definito 12/08/2011
ore 17,43



EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PATTO ALL' 5

Il Comitato Amministratore

21

FONDISS è gestito da un Comitato Amministratore composto da nove membri nominati secondo le seguenti modalità:

- Due componenti nominati dai Gruppi e dalle Rappresentanze consiliari di maggioranza che esprimono il proprio voto.
- Un componente indicato dai Gruppi e dalle Rappresentanze consiliari di minoranza che esprime il proprio voto.
- Tre componenti indicati dalle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, che esprimono complessivamente un solo voto
- . Tre componenti indicati dalle Associazioni Datoriali e dei Lavoratori Autonomi che esprimono complessivamente un solo voto.

La revoca di uno o più membri del Comitato Amministratore, prima della scadenza del mandato di cui al successivo comma spetta al Consiglio Grande e Generale, eventualmente su richiesta per i membri di cui ai punti 3 e 4 del comma precedente delle Organizzazioni indicanti.

Apposito decreto delegato, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge disciplinerà le cause di revoca dei membri del Comitato Amministratore.

I componenti del Comitato Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità così come previsto dal successivo articolo 7.

I componenti il Comitato Amministratore durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per un solo mandato.

Il Comitato Amministratore delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. annualmente alla chiusura dell'esercizio contabile predispone, ed invia al Consiglio Grande e Generale e al Comitato Esecutivo dell'ISS, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione;
2. per la trattazione di particolari argomenti può attribuire deleghe ai propri membri;

3. propone al Congresso di Stato i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio di FONDISS, nel caso rilevi situazioni potenzialmente pericolose per il mantenimento dell'equilibrio stesso;
4. provvede alla predisposizione del Regolamento di FONDISS da sottoporre all'approvazione del Congresso di Stato nonché eventuali successive modifiche;
5. fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria di FONDISS;
6. definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Legge, i criteri di ripartizione ed individuazione del rischio nella scelta degli investimenti;
7. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Legge, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio di FONDISS, scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e provvede alla stipula della relativa convenzione. Lo schema di convenzione, le modalità di affidamento dei fondi e di selezione della società di gestione saranno oggetto di apposito Decreto Delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2011;
8. dovrà riunirsi obbligatoriamente almeno una volta al mese con un minimo di 15 incontri su base annua.

Alle riunioni del Comitato Amministratore assiste il Direttore Generale dell'ISS o un suo delegato.

Con decreto delegato il Congresso di Stato definirà i compensi del Comitato Amministratore che saranno posti a carico di FONDISS.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Amministratore.

CA

EMENDAMENTO PROPOSTO DAL PATTO ART.9

Art. 9

Il Presidente di FONDISS

Il Presidente ha la legale rappresentanza di FONDISS e sovrintende al funzionamento dello stesso. Convoca il Comitato Amministratore mediante avviso scritto ai membri del Comitato, al Direttore Generale dell'ISS nonché ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente di FONDISS che dura in carica per un anno, viene eletto dal Comitato Amministratore al proprio interno, seguendo il criterio della rotazione in modo tale che le tre componenti: pubblica, sindacale e datoriale, ricoprano la carica almeno una volta nell'arco della durata di un mandato.

Il Presidente è tenuto a segnalare tempestivamente al Congresso di Stato, al Comitato Amministratore e al Collegio Sindacale eventuali provvedimenti necessari al mantenimento dell'equilibrio gestionale/finanziario di FONDISS.

Il Presidente svolge tutte le funzioni a lui attribuite dal Regolamento FONDISS di cui all'art 6 e cura l'esecutività delle deliberazioni assunte dal Comitato Amministratore.

Nel rispetto della presente legge e del Regolamento previsto all'art. 6, il Presidente verifica che la gestione di FONDISS sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti. Effettua, inoltre, un'attività di controllo sul rispetto dei limiti di investimento previsti per la gestione finanziaria.

Il Presidente di FONDISS ha il compito di curare i rapporti con l'Istituto per la Sicurezza Sociale e garantisce che vengano poste in atto procedure amministrative idonee a tutelare gli iscritti, vigilando altresì sulle operazioni in conflitto di interesse.



Deponato 12/08/2011
ore 18,05

EN